DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 11

Personale di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio

La sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio e' esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte ricadente nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale di ciascuna provincia autonoma.

Versione in vigore dal 28 agosto 2002, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia ambientale
Estremi	Legge 31 luglio 2002, n. 179
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-ambientale/art-11-personale-di-sorveglianza-del-parco-nazionale-dello-stelvio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it